



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 18/04/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA

L'anno duemilaventiquattro, addì 18 del mese di Aprile alle ore 15:21 nella sala consiliare del palazzo comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	x	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	x	
MALQUORI DAVID	consigliere		x
FROSALI MARTINA	consigliere		AG
BORELLI TIZIANO	consigliere	x	
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	x	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	x	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere	x	
NICCOLINI KETTY	consigliere	x	
SECCI MARTINA	consigliere		AG
DOMENICONI DEBORA	consigliere	x	
BOSCO VINCENZO	consigliere		AG
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	x	
MALACARNE PAOLA	consigliere		AG
PAGLIAI MARCO	consigliere	x	
FARINA ENRICO	consigliere	x	
LEONCINI ELEONORA	consigliere		AG

Totale presenti: 11 Totale assenti: 6

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASTI ELISABETTA, MAIDA FERDINANDO, CHELI MORENO, LANDI NICCOLO, MASINI MAURA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

DOMENICONI DEBORA, PAGLIAI MARCO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso





IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite discussione e dichiarazioni di voto riportate nella propria deliberazione n. 30, stessa seduta;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con proprio atto n. 22 del 30.04.2020 e modificato con atto C.C. n. 69 del 28.09.2020 e successivamente modificato con atti C.C. n. 23 del 29.03.2021, n. 57 del 28.06.2021, n. 34 del 29.06.2022 e n. 14 del 20.04.2023, esecutivi;

Vista la deliberazione n. 386 del 03.08.2023 emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) una componente, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, il cui importo potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché dei relativi costi di gestione;
- b) una componente, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto che le predette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;



Attesa la necessità del recepimento della sopravvenuta normativa all'interno del regolamento comunale, mediante inserimento di specifiche disposizioni all'art. 7;

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento, avente ad oggetto: "*Termini e modalità per il versamento ed importi minimi*";

Visto, in particolare, il comma 3, del predetto articolo, ove si dispone:

"3. Il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato in n. 3 rate, di cui:

a) n. 2 rate in acconto, pari al 70% della tassa dovuta per l'anno precedente, rispettivamente scadenti il 16 Maggio ed il 16 settembre;

b) n. 1 rata, a saldo, entro il 2 dicembre.

Per gli anni 2021, 2022 e 2023, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020, 2021 e 2022

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della rata di acconto".

Valutata l'opportunità di differire al 16 Luglio la data di scadenza della prima rata dell'acconto:

I) al fine di attendere i necessari chiarimenti in merito alle questioni applicative che emergono a seguito della sopravvenuta normativa dell'Autorità, che involgono:

- l'applicazione delle componenti perequative sul "fatturati" o sul riscosso della TARI;
- la definizione del concetto di utenza;
- la frazionabilità per mesi dell'importo della componenti;
- la modalità di riscossione delle componenti stesse;

II) al fine di "allineare" il primo termine di scadenza dell'acconto a quello stabilito dagli altri Enti aderenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Ritenuto, inoltre, di estendere, anche all'anno 2024, in favore delle *utenze non domestiche*, l'applicazione della percentuale complessiva delle rate in acconto nella misura del 40% della tassa dovuta per l'anno 2023, analogamente a quanto avvenuto per le annualità 2021, 2022 e 2023;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 - bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a



saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Servizio economico-finanziario”;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 11;

Favorevoli 10;

Contrari 1: Farina



DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:
 - A) la rubrica dell'art. 7 è modificata mediante aggiunta, dopo la parola "*ambientale*", delle parole "*e componenti perequative unitarie*".
 - B) All'art. 7, dopo il comma 1., sono aggiunti i seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le componenti perequative unitarie previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03.08.2023, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, rispettivamente per le seguenti finalità:

 - a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;***
 - b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.***

3. La componente di cui al precedente comma 2, lett. a), inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

4. La componente di cui al precedente comma 2, lett. b), inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

5. Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani."
 - C) All'art. 16, comma 1, lett. a) le parole "16 Maggio", sono sostituite con le seguenti:

"16 Luglio".
 - D) Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 16 è sostituito con il seguente:

"Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, per le utenze non domestiche, la percentuale complessiva delle rate in acconto è ridotta al 40% della tassa rispettivamente dovuta per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023".
- 3) Di dare atto che le modificazioni di cui al punto 2) non determinano oneri a carico del bilancio dell'Ente.



4) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante le modificazioni di cui al punto 2).

5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti 11;

Favorevoli 10;

Contrari 1: Farina

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

(segue allegato)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)